



Roma, 12 aprile 2022

Spett. le  
FNOMCeO

A mezzo PEC: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

**Oggetto: Lettera di diffida – Comunicazione n. 75 - Prot. n. 7421/2022 del 30/03/2022**

L'Associazione "Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom", riunisce giuristi e avvocati italiani per la tutela dei diritti naturali, fondamentali e delle libertà attribuite dalla Costituzione della Repubblica italiana, dal diritto internazionale (CEDU) ed Europeo (TFUE, Carta di Nizza, ecc.) ai cittadini ed alle persone indistintamente, sia come singoli individui sia nelle formazioni sociali alle quali questi ultimi appartengono.

Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione può promuovere azioni legali individuali, collettive, cumulative, generali o class action, innanzi alla giurisdizione italiana, europea o internazionale e parimenti presso qualsiasi Autorità Indipendente.

CONSIDERATO CHE

Il decreto legge n. 24/2022 ha modificato l'art. 4, c. 5 del d.l. n. 44/2022, ridefinendo il termine massimo di durata dei provvedimenti di sospensione non ancora adottati e da adottarsi all'esito del relativo procedimento previsto dalla novella, che non ha prorogato in alcun modo o automaticamente le sospensioni in essere.

Invero, l'art. 11 disp. prel. c.c. prevede, sancendo il generale principio di irretroattività della legge, che: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" ed è pertanto evidente che, in assenza di una espressa disciplina intertemporale, la novella legislativa non possa che disciplinare esclusivamente i rapporti che si verificheranno dopo la sua entrata in vigore, non potendo esplicare i propri effetti sui rapporti esauriti al 31 marzo 2022.

Pertanto, l'efficacia temporale delle sospensioni ad oggi in essere ai sensi del d.l. n. 44/2021, definita dalla legge in vigore al momento dell'adozione nel termine massimo del 15 giugno 2022, non



può essere arbitrariamente ed automaticamente prorogata attraverso un'applicazione retroattiva, e come tale illegale, della sopravvenuta modifica normativa.

VISTO CHE

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con comunicazione n. 75, prot. n. 7421/2022 del 30/03/2022 prevedeva: *“in relazione alla pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come già evidenziato nella Comunicazione n. 72 FNOMCeO. La prima modifica riguarda la durata delle sospensioni comminate per la violazione degli obblighi vaccinali il cui termine ultimo, nella previgente normativa, era stabilito per il 15 giugno 2022, salvo assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto, mentre il D.L. in oggetto proroga l’efficacia delle sospensioni comminate dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Pertanto, in conseguenza di tale modifica, tutte le sospensioni già comminate sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Si suggerisce di inviare, da parte dell’Ordine competente, tale informazione all’iscritto sospeso al fine di metterlo al corrente di tale proroga. In allegato **sub 1** si propone un fac-simile di tale informativa.”.*

Alla luce di quanto sopra è evidente l’illegittimità di qualsiasi proroga automatica dei provvedimenti di sospensione già adottati, implicando ciò l’illecita applicazione retroattiva della legge. È, pertanto, palese la totale erroneità della comunicazione resa da FNOMCeO ai presidenti degli ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso l’Associazione Avvocati Liberi

DIFFIDA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a revocare la comunicazione n. 75, prot. n. 7421/2022 del 30/03/2022, rettificando il contenuto in conformità agli esposti principi di diritto, dandone pronto avviso, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale, ai Presidenti degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai Presidenti delle

**Avvocati Liberi**

[www.avvocatiliberi.legal](http://www.avvocatiliberi.legal) – c.f. 96500480585 – p.e.c. [avvocatiliberii@pec.it](mailto:avvocatiliberii@pec.it)  
mail: [segretariogenerale@avvocatiliberi.legal](mailto:segretariogenerale@avvocatiliberi.legal)



Commissioni degli iscritti agli albi dei medici ed ai Presidenti delle commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri.

Si resta in attesa di ricevere il numero di protocollo assegnato alla presente con l'avvertenza che, comunque, in caso di silenzio o di rigetto, si adiranno le competenti vie giurisdizionali per l'accertamento e la decisione su tutto quanto sopra richiesto.

Distinti saluti.

Avv. Francesca Villa

Estensore

Avv. Angelo Di Lorenzo

Presidente